

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 8 aprile 2016

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 8 aprile 2016, n. 3.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2016).

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 8 aprile 2016, n. 3.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2016).

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2016-2018, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2016-2018 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico - finanziaria regionale.

Art. 2
(Finanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. Per il triennio 2016-2018 è autorizzato il finanziamento degli interventi previsti da leggi regionali di spesa per gli importi indicati annualmente nella Tabella A, allegata alla presente legge.

Art. 3
(Contributo alla Fondazione Aldo Capitini)

1. La Regione, in coerenza con gli articoli 2 e 4 dello Statuto regionale, attribuisce un contributo annuale a favore della Fondazione Centro Studi Aldo Capitini di Perugia, riconoscendone il ruolo che la stessa svolge a livello locale, nazionale e internazionale per la valorizzazione e la diffusione del pensiero capitiniano.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018 la spesa di euro 10.000,00 nell'ambito della Missione 01: "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01: "Organi istituzionali", Titolo 1: "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018.

3. Per gli anni successivi, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 4
(Contributo Ce.S.Vol.)

1. La Regione, in coerenza con l'articolo 5 dello Statuto regionale, assegna un contributo straordinario a favore dei Centri di servizio per il volontariato umbri, in considerazione del loro ruolo in termini di diffusione e crescita qualitativa delle attività di solidarietà e volontariato. Il contributo di cui al primo periodo è erogato al Ce.S.Vol. di Perugia per il ruolo di coordinamento di attività che coinvolgono anche il Ce.S.Vol. di Terni su tutto il territorio regionale.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di euro 35.000,00 nell'ambito della Missione 01: "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01: "Organi istituzionali", Titolo 1: "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018.

Art. 5
(Disposizioni in materia di esenzioni della tassa automobilistica regionale per veicoli ibridi e ad idrogeno)

1. I veicoli nuovi con alimentazione ibrida elettrica e termica o con alimentazione a idrogeno, immatricolati per la prima volta dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2017, sono esentati dal pagamento della

tassa automobilistica regionale, per il primo periodo fisso previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463) e per le due annualità successive.

2. Al finanziamento della minore entrata stimata in euro 33.000,00 per il 2016, 88.000,00 per il 2017, e 94.000,00 per il 2018, del Titolo I, Tipologia 01, Categoria 50: "Tassa di circolazione dei veicoli a motore", si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento della Missione 01: "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01: "Organi istituzionali", Titolo 1.

Art. 6

(Attività formativa connessa al processo di riforma e riordino istituzionale)

1. La quota di euro 100.000,00, di cui alla Missione 01: "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10: "Risorse umane", Titolo 1: "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016, è destinata alle attività di formazione affidate al Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica" e connesse al processo di riforma e riordino istituzionale della Regione.

Art. 7

(Interventi per il Giubileo della Misericordia)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 2 e 11 dello Statuto regionale e del Protocollo d'Intesa Regione Umbria - Conferenza Episcopale Umbra stipulato in data 23 dicembre 2015, promuove e favorisce la realizzazione di manifestazioni ed eventi finalizzati alla promozione in Umbria del Giubileo della Misericordia; la Regione per le medesime finalità supporta inoltre iniziative congiunte a carattere locale, nazionale ed internazionale. Le manifestazioni e gli eventi da realizzare sono indicati dallo stesso Protocollo d'Intesa, che individua altresì le modalità di programmazione e di integrazione degli interventi.

2. Per il finanziamento di quanto previsto al comma 1, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di euro 500.000,00, nell'ambito degli stanziamenti della Missione 01: "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01: "Organi istituzionali", Titolo 1: "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016.

Art. 8

(Sostegno all'assistenza legale ai risparmiatori umbri coinvolti nelle crisi di Banca Etruria, Banca Marche, Cariferrara e Carichieti)

1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare, per l'anno 2016, la somma di euro 100.000,00, nell'ambito degli stanziamenti della Missione 12: "Diritti sociali, politiche sociali e famiglie", Programma 05: "Interventi per le famiglie", Titolo 1: "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016, per contributi a sostegno dell'assistenza legale alle persone fisiche residenti in Umbria che detenevano alla data del 23 novembre 2015 obbligazioni emesse dagli istituti bancari interessati dal riordino operato dall'articolo 1, commi 842 e 854 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)) e che sono state danneggiate dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi detti istituti bancari.

2. Per l'accesso al contributo è richiesto un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 40.000,00.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le condizioni, i divieti di cumulo e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1. La deliberazione può, eventualmente, prevedere la corresponsione del contributo anche in caso di assistenza legale tramite associazioni di consumatori, nonché un avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati ai quali i soggetti danneggiati possono rivolgersi, oppure, la stipula di una convenzione con gli Ordini degli avvocati dei Fori dell'Umbria.

Art. 9

(Convenzioni con gli enti di area vasta per l'espletamento dei procedimenti sanzionatori)

1. La Regione per l'espletamento del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nelle materie di cui all'Allegato A, paragrafo 1 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative), può avvalersi degli uffici degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), sulla base di apposite convenzioni approvate dalla Giunta regionale con proprio atto.

2. Nel caso in cui si ricorra alla facoltà di cui al comma 1, gli introiti derivanti dai verbali sanzionatori acquisiti al protocollo delle province entro il 30 novembre 2015 per i quali alla stessa data non si è ancora concluso il relativo procedimento amministrativo, sono acquisiti ai bilanci delle province, fatte salve eventuali compensazioni di tutte le spese sostenute dalla Regione, ivi comprese quelle processuali.

3. Nel caso in cui si ricorra alla facoltà di cui al comma 1, per i procedimenti sanzionatori instaurati dal 1 dicembre 2015, la Regione riconosce, agli enti di area vasta di cui alla l. 56/2014, nell'ambito degli stanziamenti della Missione 01: "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11: "Altri Servizi Generali", Titolo 1: "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018, per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018, un corrispettivo pari al venti per cento delle somme incassate e comunque non superiore complessivamente ad euro 100.000,00.

4. Per gli anni successivi, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011.

Art. 10

(Interventi a favore degli enti locali interessati dalle attività degli impianti di grandi derivazioni)

1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare, per l'anno 2016, agli enti locali cui afferiscono le attività degli impianti di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico-forza motrice la somma di euro 2.000.000,00, per lo sviluppo territoriale negli ambiti del turismo, degli eventi per la valorizzazione del territorio locale, dell'ambiente e del decoro urbano.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione dell'Assemblea legislativa competente per materia, stipula con gli enti locali appositi protocolli finalizzati all'approvazione di progetti presentati negli ambiti di intervento di cui al comma 1. Ai fini di cui al primo periodo la Giunta regionale, prima della definitiva sottoscrizione, trasmette i testi dei protocolli alla commissione dell'Assemblea legislativa competente per materia e, successivamente alla sottoscrizione, trasmette tempestivamente alla stessa commissione i protocolli sottoscritti ed i progetti presentati.

3. Al finanziamento, per l'anno 2016, della spesa di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte come segue:

a) per euro 300.000,00 con gli stanziamenti della Missione 07: "Turismo", Programma 01: "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1: "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018;

b) per euro 1.100.000,00 con gli stanziamenti della Missione 08: "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01: "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 1: "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018;

c) per euro 600.000,00 con gli stanziamenti della Missione 10: "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05: "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1: "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018.

4. L'impegno delle somme di cui al comma 3 è subordinato al preventivo accertamento della entrata iscritta nel titolo 3, tipologia 0100, categoria 03 (capitolo 00220) del bilancio 2016-2018.

5. Per gli anni successivi, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011.

Art. 11

(Utilizzo risorse per lo sviluppo economico)

1. Le somme riversate al bilancio regionale da soggetti pubblici e/o privati, relative a risorse finanziarie già trasferite ai medesimi soggetti per l'attuazione di interventi volti allo sviluppo economico in base a leggi regionali o altra disposizione, non gravate da obbligazioni giuridicamente vincolanti e non soggette a specifici vincoli di destinazione, sono destinate ad incrementare le disponibilità del Fondo Unico per le attività produttive di cui all'articolo 48 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), iscritto alla Missione 14: "Sviluppo economico e competitività", Programma 01: "Industria, PMI e Artigianato" del bilancio regionale.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione.

Art. 12

(Modificazioni alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15)

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura), è sostituito dal seguente:

"2. Le zone a regolamento specifico sono istituite dalla Giunta regionale con proprio atto che può prevedere l'istituzione di un tesserino di prelievo a pagamento, i cui proventi sono finalizzati alla gestione delle zone istituite."

2. Al comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 15/2008, le parole: "Provincia competente" sono sostituite dalla seguente: "Regione".

3. Al comma 3 dell'articolo 51 della l.r. 15/2008, dopo le parole: "articolo 14" sono aggiunte le seguenti: ", dall'articolo 18, comma 2"; le parole: "e 4195/6290 che assume la nuova denominazione "Spese per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di programmazione ittica provinciale" sono soppresse e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "Al finanziamento concorrono anche le entrate previste al comma 2 dell'articolo 18."

Art. 13

(Modificazione alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1)

1. La lettera e-bis) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.), è abrogata.

Art. 14

(Modificazioni alla legge regionale 12 luglio 2013, n. 13)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo), è inserito il seguente:

"4 bis. La Regione esercita l'attività di Film Commission per l'Umbria. Per attività di Film Commission si intendono tutte quelle azioni volte alla promozione dell'Umbria attraverso la realizzazione di produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali, che valorizzino il patrimonio storico, artistico, architettonico, paesaggistico e le eccel-

lenze del territorio. La Giunta regionale, in coerenza con gli aiuti di stato, con proprio atto disciplina l'organizzazione, i criteri e le modalità di svolgimento e sostegno a tali attività.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 86 della l.r. 13/2013 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 3, comma 4 bis stimati complessivamente in euro 100.000,00 si fa fronte, per le annualità 2016, 2017 e 2018, con gli stanziamenti della Missione 07: “Turismo”, Programma 01: “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1: “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018.

1 ter. Per gli anni successivi, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).”.

Art. 15

(Modificazione alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), è sostituito dal seguente:

“4. Le risorse economiche spettanti, ai sensi dell'articolo 75 della l.r. 18/2011 e dell'articolo 15 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative), alla Comunità montana Associazione dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere, per il personale di cui al comma 1 nonché quelle per l'esercizio delle funzioni di cui all'Allegato B, paragrafo IV della l.r. 10/2015, sono assegnate alla Comunità montana Alta Umbria.”.

Art. 16

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2016-2018 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 8 aprile 2016

MARINI

Tabella A

Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	Legge	2016	2017	2018
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	L.R. n. 34 del 19.07.1979: Adesione della Regione dell'Umbria ad enti ed associazioni.	535.000,00	535.000,00	535.000,00
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	L.R. n. 3 del 11.01.2000: Norme in materia di comunicazione.	230.000,00	230.000,00	230.000,00
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	L.R. n. 30 del 27.03.2000: Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale denominata "Agenzia umbra ricerche".	800.000,00	800.000,00	800.000,00
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	L.R. n. 23 del 25.11.2002: Disposizioni in materia di entrata e di spesa.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	L.R. n. 5 del 26.03.2008: Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese. Art. 2.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	L.R. n. 4 del 30.03.2011 Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese. Art. 10.	590.000,00	150.000,00	150.000,00
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Ufficio tecnico	L.R. n. 3 del 21.01.2010: Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici.	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	L.R. n. 8 del 16.09.2011 Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali.	3.760.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	L.R. n. 9 del 29.04.2014: Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and communication Technology) regionale.	100.213,70	100.213,70	100.213,70
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	L.R. n. 24 del 23.12.2008 – Costituzione del Consorzio "Scuola umbra di Amministrazione Pubblica".	181.000,00	231.000,00	231.000,00
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	L.R. n. 3 del 05.03.2009 Disposizione per la formazione del bilancio annuale di previsione 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Legge finanziaria 2009. Art. 11 – Controllo strategico.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	L.R. n. 1 del 25.01.2005: Disciplina in materia di polizia locale.	16.500,00	16.500,00	16.500,00
03	Ordine pubblico e sicurezza	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	L.R. n. 13 del 14.10.2008: Disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini. Abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12 (Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini).	175.000,00	175.000,00	175.000,00
04	Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	L.R. n. 30 del 22.12.2005: Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.	750.000,00	750.000,00	750.000,00

Tabella A

Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	Legge	2016	2017	2018
04	Istruzione e diritto allo studio	04	Istruzione universitaria	L.R. n. 6 del 28.03.2006: Norme sul diritto allo studio universitario.	11.631.071,20	10.813.904,00	10.813.904,00
04	Istruzione e diritto allo studio	04	Istruzione universitaria	L.R. n. 12 del 16.10.2006: Contributo a favore dell'Accademia delle Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia.	100.000,00	100.000,00	100.000,00
04	Istruzione e diritto allo studio	04	Istruzione universitaria	L.R. n. 23 del 28.11.2014: Istituzione del Premio di laurea Peccati - Crispolti.	12.000,00	12.000,00	12.000,00
04	Istruzione e diritto allo studio	07	Diritto allo studio	L.R. n. 28 del 16.12.2002: Norme per l'attuazione del diritto allo studio.	210.000,00	200.000,00	200.000,00
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	L.R. n. 24 del 22.12.2003: Sistema museale regionale - Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi.	500.000,00	-	-
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	L.R. n. 5 del 20.03.2013: Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale.	20.000,00	-	-
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturale e interventi diversi nel settore culturale	L.R. n. 24 del 18.04.1990: Istituzione del Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra. (C.E.D.R.A.V.)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturale e interventi diversi nel settore culturale	L.R. n. 37 del 03.05.1990: Norme in materia di biblioteche, archivi storici, centri di documentazione, mediateche di enti locali e di interesse locale.	231.150,00	148.000,00	148.000,00
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturale e interventi diversi nel settore culturale	L.R. n. 4 del 19.02.1992: Costituzione della Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria.	900.000,00	900.000,00	900.000,00
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturale e interventi diversi nel settore culturale	L.R. n. 38 del 20.11.1997: Costituzione della Fondazione per la conservazione ed il restauro dei beni librari.	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturale e interventi diversi nel settore culturale	L.R. n. 24 del 22.12.2003: Sistema museale regionale - Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi.	284.500,00	190.000,00	190.000,00
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturale e interventi diversi nel settore culturale	L.R. n. 9 del 05.07.2004: Promozione della cultura musicale bandistica e corale.	40.000,00	-	-
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturale e interventi diversi nel settore culturale	L.R. n. 17 del 06.08.2004: Norme in materia di spettacolo.	875.602,00	200.000,00	200.000,00
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturale e interventi diversi nel settore culturale	L.R. n. 21 del 19.12.2008: Fondazione di partecipazione Umbria Jazz - Abrogazione della legge regione 27 marzo 1990, n. 7 (Fondazione Umbria Jazz)	680.000,00	650.000,00	650.000,00

Tabella A

Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	Legge	2016	2017	2018
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturale e interventi diversi nel settore culturale	L.R. n. 16 del 29.07.2009 Disciplina delle manifestazioni storiche	151.000,00	15.000,00	15.000,00
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturale e interventi diversi nel settore culturale	L.R. n. 14 del 24.11.2011 Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, ai sensi della legge di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, artt. 45 e 82 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali. Art. 15, c. 4.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturale e interventi diversi nel settore culturale	L.R. n. 1 del 25.01.2012: Riconoscimento della Festa dei Ceri di Gubbio come espressione culturale dell'identità regionale.	40.000,00	15.000,00	15.000,00
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	L.R. n. 19 del 23.09.2009 Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative. Modificazioni ed abrogazioni.	710.000,00	55.000,00	55.000,00
07	Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	L.R. n. 8 del 23.02.1982: Partecipazione della regione Umbria alla costituzione del Centro italiano di studi superiori sul turismo e sulla promozione turistica.	27.000,00	-	-
07	Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	L.R. n. 13 del 12/07/2013: Testo Unico in materia di turismo.	576.400,00	130.000,00	130.000,00
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	L.R. n. 8 del 03.03.1995: Realizzazione di strumenti per lo studio e per la prevenzione del rischio sismico in Umbria.	80.000,00	80.000,00	80.000,00
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	L.R. n. 1 del 21.01.2015: Testo Unico Governo del territorio e materie correlate.	195.744,00	45.000,00	45.000,00
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico-popolare	L.R. n. 43 del 24.08.1978: Concessione di contributi agli IACP per interventi nei centri storici di Gubbio e Narni finanziati con i fondi A.N.I.A. Art. 2, c.3.	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico-popolare	L. n. 431 del 09.12.1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.	140.000,00	140.000,00	140.000,00
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico-popolare	L.R. n. 23 del 28.11.2003: Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale.	1.000.000,00	-	-
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	L.R. n. 16 del 02.04.1982: Studi e ricerche per la programmazione e pianificazione ambientale.	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Tabella A

Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	Legge	2016	2017	2018
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	L.R. n. 28 del 19.11.2001: Testo unico regionale per le foreste.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	L.R. n. 9 del 12.2.2010: Disposizioni collegate alla manovra di bilancio in materia di entrate e spese. Art. 16, c. 5.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	L.R. n. 1 del 21.01.2015: Testo Unico Governo del territorio e materie correlate.	70.000,00	70.000,00	70.000,00
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Rifiuti	L.R. n. 11 del 13.05.2009 Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	04	Servizio idrico integrato	L.R. n. 22 del 22.12.2008: Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	L.R. n. 28 del 19.11.2001: Testo unico regionale per le foreste.	699.000,00	500.000,00	500.000,00
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	L.R. n. 10 del 28.01.1974: Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche e la formazione di strumenti urbanistici di interesse degli Enti locali.	22.000,00	-	-
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	L.R. n. 26 del 31.07.2007: Trasferimento in Umbria della sede del Segretariato del Programma delle Nazioni Unite per l'acqua (WWAP - World Water Assessment Programme).	300.000,00	300.000,00	300.000,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	L.R. n. 1 del 21.01.2015: Testo Unico Governo del territorio e materie correlate.	3.050.000,00	-	-
11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	L.R. n. 26 del 27.07.1988: Disciplina degli interventi in materia di sicurezza civile ed ambientale ed istituzione del Dipartimento della sicurezza civile ed ambientale nella Regione Umbria.	136.000,00	173.800,00	173.800,00
11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	L.R. n. 8 del 09.04.2013: Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali. Art. 28, c. 9.	27.118,03	19.350,00	19.350,00
11	Soccorso civile	02	Interventi a seguito di calamità naturali	L.R. n. 30 del 12.08.1998: Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive. Art. 15.	60.000,00	-	-

Tabella A

Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	Legge	2016	2017	2018
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	L.R. n. 11 del 09.04.2015 Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali.	950.200,00	43.500,00	43.500,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	L.R. n. 3 del 02.03.1999: Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15.03.97, n.59 e del D.Lgs 112/98.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	L.R. n. 11 del 09.04.2015 Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali.	4.307.000,00	3.106.899,58	3.106.899,58
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03	Interventi per gli anziani	L.R. n. 11 del 09.04.2015 Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali.	300.000,00	-	-
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	L.R. n. 18 del 10.04.1990: Interventi a favore degli immigrati extracomunitari.	55.000,00	50.000,00	50.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	L.R. n. 38 del 28.08.1995: Partecipazione ed adesione della Regione dell'Umbria alla Fondazione Umbria contro l'usura.	200.000,00	200.000,00	200.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	L.R. n. 6 del 15.04.2009 Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria	110.000,00	110.000,00	110.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	L.R. n. 11 del 09.04.2015 Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali.	766.223,33	59.123,33	59.123,33
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	L.R. n. 11 del 09.04.2015 Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali.	380.000,00	330.000,00	330.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	L.R. n. 11 del 09.04.2015 Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali.	1.280.000,00	1.385.477,09	1.385.477,09
13	Tutela della salute	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai lea	L.R. n. 18 del 25.09.2013: Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi degli artt. 45 e 82 della legge regionale di contabilità 13/2000 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione Umbria). Art. 6.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
13	Tutela della salute	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	L.R. n. 21 del 27.11.2014: Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	Sviluppo economico e competitività	01	Industria, pmi e artigianato	L.R. n. 33 del 30.08.1988: Intervento a favore della "Tela Umbra".	103.291,00	103.291,00	103.291,00

Tabella A

Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	Legge	2016	2017	2018
14	Sviluppo economico e competitività	01	Industria, pmi e artigianato	L.R. n. 24 del 6.8.1997: Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.	45.000,00	45.000,00	45.000,00
14	Sviluppo economico e competitività	01	Industria, pmi e artigianato	L.R. n. 21 del 12.11.2002: Interventi per la certificazione di sistemi della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica nelle imprese umbre.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	Sviluppo economico e competitività	01	Industria, pmi e artigianato	L.R. n. 1 del 27.01.2009 Società per lo sviluppo economico dell'Umbria - Sviluppo Umbria Spa	4.750.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
14	Sviluppo economico e competitività	01	Industria, pmi e artigianato	L.R. n.10 del 28.04.2009 Istituzione del marchio per la tutela del Mobile in Stile prodotto in Umbria e riconoscimento delle aree di eccellenza produttiva.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	Sviluppo economico e competitività	01	Industria, pmi e artigianato	L.R. n. 4 del 13.2.2013: Testo Unico in materia di artigianato.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	L.R. n. 10 del 13.06.2014: Testo Unico in materia di commercio.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	L.R. n. 17 del 01.10.2014: Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti Abrogazione della L.R. 10 luglio 1987, n. 34 .	105.000,00	105.000,00	105.000,00
14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	L.R. n. 2 del 21.01.2015: Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande .	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	L.R. n. 21 del 24.03.1980: Istituzione del sistema informativo regionale per la programmazione.	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	L.R. n. 28 del 14.08.1997: Disciplina delle attività agrituristiche.	23.000,00	18.000,00	11.000,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	L.R. n. 28 del 19.11.2001: Testo unico regionale per le foreste.	200.000,00	-	-
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	L.R. n. 30 del 23.12.2004: Norme in materia di bonifica.	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	L.R. n. 15 del 22.10.2008: Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva dell'acquacoltura	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Tabella A

Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	Legge	2016	2017	2018
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	L.R. n. 17 del 29.07.2009 Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria.	599.000,00	599.000,00	599.000,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	L.R. n. 18 del 23.12.2011 Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative.	7.400.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	L.R. n. 12 del 26.07.2012: Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, ai sensi della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.	400.000,00	400.000,00	400.000,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	L.R. n. 5 del 05.04.2014: Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali; Art. 4.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	L.R. n. 12 del 09/04/2015 Testo unico in materia di agricoltura	230.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	02	Caccia e pesca	L.R. n. 14 del 17.05.1994: Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.	1.533.000,00	1.533.000,00	1.533.000,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	02	Caccia e pesca	L.R. n. 15 del 22.10.2008: Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva dell'acquacoltura	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	L.R. n. 3 del 02.03.1999: Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15.03.97, n.59 e del D.Lgs 112/98.	1.421.500,00	1.421.500,00	1.421.500,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	L.R. n. 18 del 24.09.2003: Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse. Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale.	4.167.000,00	3.767.000,00	3.767.000,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	L.R. n. 24 del 24.07.2007: Ulteriori modificazioni/integrazioni della L.R. 18/2003 (Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse - altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) e della L.R. 9/95 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di aree naturali protette in adeguamento alla L. 394/91 e alla L. 142/90).	4.528.000,00	4.528.000,00	4.528.000,00

Tabella A

Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	Legge	2016	2017	2018
19	Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	L.R. n. 37 del 20.11.1997: Disciplina degli interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.	167.575,00	120.000,00	120.000,00
19	Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	L.R. n. 26 del 27.10.1999: Interventi regionali per la promozione della cooperazione internazionale allo sviluppo della solidarietà tra i popoli.	170.000,00	20.000,00	20.000,00
19	Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	L.R. n. 3 del 06.02.2007: Diffusione del commercio equo e solidale in Umbria.	35.000,00	35.000,00	35.000,00

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta della Presidente Marini, deliberazione n. 246 del 9 marzo 2016, atto consiliare n. 484 (X Legislatura);

— assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti I “Affari istituzionali e comunitari” con competenza in sede referente, II “Attività economiche e governo del territorio” e III “Sanità e servizi sociali” con competenza in sede consultiva, il 15 marzo 2016;

— testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente in data 31 marzo 2016, con parere e relazioni illustrate oralmente dal consigliere Smacchi per la maggioranza e dai consiglieri Mancini e Carbonari per le minoranze, con i pareri consultivi delle Commissioni consiliari permanenti II e III (Atto n. 484/BIS);

— esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa, con emendamenti, nella seduta del 5 aprile 2016, deliberazione n. 67.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorse finanziarie e strumentali. Affari generali e rapporti con i livelli di governo - Servizio Attività generali della Giunta e promulgazione leggi - Sezione Attività amministrativa per la promulgazione delle leggi e l'emanazione dei decreti e atti del Presidente, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all'art. 1:

— Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2016-2018 è pubblicato nel S.S. al B.U.R. 6 aprile 2016, n. 15.

Note all'art. 3, commi 1 e 3:

— La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1), 27 settembre 2013, nn. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 ottobre 2013, n. 45) e 19 marzo 2015, n. 5 (in B.U.R. 25 marzo 2015, n. 16).

Il testo degli artt. 2 e 4 è il seguente:

«Art. 2

Identità e valori.

1. La Regione assume come valori fondamentali della propria identità, da trasmettere alle future generazioni:

- la cultura della pace, della non violenza e il rispetto dei diritti umani;
- la cultura dell'accoglienza, della coesione sociale, delle differenze;
- la cultura della legalità e il contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie;
- l'integrazione e la cooperazione tra i popoli;
- la vocazione europeista;
- il pluralismo culturale ed economico;
- la qualità del proprio ambiente;
- il patrimonio spirituale, fondato sulla storia civile e religiosa dell'Umbria.

Art. 4

Pace.

1. La Regione riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.

2. La Regione concorre, con le istituzioni nazionali e internazionali, a promuovere la pace e la piena realizzazione della democrazia e ne persegue le finalità con iniziative legislative, di informazione, educazione e cooperazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” (pubblicato nella G.U. 26 luglio 2011, n. 172), come modificato e integrato con: decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (in S.O. alla G.U. 31 agosto 2013, n. 204), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (in S.O. alla G.U. 29 ottobre 2013, n. 254) e con decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in S.O. alla G.U. 28 agosto 2014, n. 199).

«Art. 38

Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.».

Nota all'art. 4, comma 1:

— Il testo dell'art. 5 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (si vedano le note all'art. 3, commi 1 e 3), è il seguente:

«Art. 5
Uguaglianza.

1. La Regione concorre a rimuovere le discriminazioni fondate in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle e l'origine etnica e sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, culturale e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e il libero esercizio dei diritti inviolabili.

2. La Regione agisce per la tutela delle fasce più deboli della popolazione al fine del superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza ed opera in favore delle persone che si trovano in situazioni, anche temporanee, di svantaggio.

3. La Regione assicura il rispetto dei diritti delle persone disabili e ne favorisce la piena partecipazione alla vita della comunità regionale, per garantirne l'autonomia, la libertà di accesso, l'inclusione sociale e l'inserimento nelle attività professionali e produttive.

4. La Regione assicura l'attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, favorisce il godimento dei diritti di cittadinanza delle giovani generazioni e si fa garante della loro partecipazione alla vita della comunità regionale.

5. La Regione tutela i diritti delle persone anziane come risorsa e memoria umana, storica e culturale della comunità regionale ed interviene per rimuovere situazioni di disagio e difficoltà.».

Nota all'art. 5, comma 1:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, recante "Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463" (pubblicato nella G.U. 7 gennaio 1999, n. 4):

«2.
Autoveicoli immatricolati per la prima volta.

1. Per i veicoli e autoscafi immatricolati per la prima volta, le tasse sono dovute a decorrere dal mese in cui avviene l'immatricolazione e sono versate entro tale mese o nel mese successivo a quello d'immatricolazione qualora questa avvenga negli ultimi dieci giorni del mese.

2. Per i veicoli indicati alla lettera a) dell'articolo 1, le tasse sono corrisposte per un periodo superiore ad otto mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva agli otto mesi predetti; per quelli indicati alla lettera b), per un periodo superiore a sei mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva ai sei mesi predetti; per tutti gli altri veicoli: fino ad una delle scadenze dei periodi fissi per essi stabiliti all'articolo 1, escluso in ogni caso il pagamento per un solo mese.

3. Per i veicoli immatricolati per la prima volta soggetti a tassa fissa annua, il tributo relativo all'anno di immatricolazione è versato in unica soluzione nel mese in cui avviene l'immatricolazione stessa, e qualora questa abbia luogo negli ultimi dieci giorni del mese, la tassa fissa annua può essere corrisposta nel mese successivo.».

Note all'art. 7, comma 1:

— Per il testo dell'art. 2 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, si vedano le note all'art. 3, commi 1 e 3.

— Il testo dell'art. 11 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (si vedano le note all'art. 3, commi 1 e 3), è il seguente:

«Art. 11
Ambiente, cultura e turismo.

1. La Regione riconosce l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio culturale quali beni essenziali della collettività e ne assume la valorizzazione ed il miglioramento come obiettivi fondamentali della propria politica, per uno sviluppo equilibrato e sostenibile.

2. La Regione tutela il patrimonio montano e rurale, idrico e forestale. Assicura la conservazione e la valorizzazione delle specie vegetali ed animali di carattere autoctono.

3. La Regione opera per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, storico, archeologico, artistico e paesistico umbro.

4. La Regione promuove e sostiene il turismo nel rispetto della qualità e della compatibilità ambientale.

5. La Regione promuove e sostiene l'attività agricola.

6. La Regione assicura la qualificazione degli insediamenti umani, produttivi e delle infrastrutture, diretti a favorire lo sviluppo della comunità regionale, in armonia con la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del territorio, avendo particolare riguardo alle risorse naturali, culturali e paesistiche.

7. La Regione, anche favorendo processi di aggregazione sociale, opera al fine di impedire lo spopolamento del territorio.

8. La Regione assume tra le proprie finalità la qualificazione dell'ambiente urbano, favorendo a tal fine il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici.».

Nota all'art. 8, comma 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 842 e 854 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" (pubblicata nel S.O. alla G.U. 30 dicembre 2015, n. 302):

«Art. 1

Omissis.

842. Sono costituite, con effetto dalle ore 00,00 del 23 novembre 2015, quattro società per azioni, denominate Nuova Cassa di risparmio di Ferrara Spa, Nuova Banca delle Marche Spa, Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio Spa, Nuova Cassa di risparmio di Chieti Spa, di seguito denominate «le società», tutte con sede in Roma, via Nazionale, 91, aventi per oggetto lo svolgimento dell'attività di ente-ponte ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con riguardo rispettivamente alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, in risoluzione, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo.

Omissis.

854. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 183 del 2015.

Omissis.».

Note all'art. 9, commi 1, 3 e 4:

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale», è pubblicata nel S.O. alla G.U. 30 novembre 1981, n. 329.

— La legge regionale 2 aprile 2015, n. 10, recante «Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative», è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 8 aprile 2015, n. 19).

Il testo dell'Allegato A, paragrafo 1 è il seguente:

«Allegato A

1) Funzioni oggetto di riordino riservate alla regione ai sensi dell'art. 2

Omissis.

1) FUNZIONI DELLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 2

a) AMBIENTE

- Rifiuti: Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, rinnovo, vigilanza e controlli; Rinnovo autorizzazioni; Autorizzazione impianti di ricerca e sperimentazione (artt. 5 e 24 L.R. 11/2009); Riscossione ecotassa smaltimento rifiuti (art. 7 L.R. 30/97)

- Valutazioni ambientali:

i. Rilascio, rinnovo, riesame Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA L.R. 11/2009)

ii. Rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA ex D.P.R. 59/2013)

iii. Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- Risorse idriche: Funzioni amministrative in materia di difesa idraulica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche di cui all'art. 68 comma 1 lettera a, b, c, d, e, f, g, h, l, m L.R. 3/99, alla L.R. 12/2007 e alla L.R. 1/2015 fatto salvo quanto previsto all'articolo 124, comma 1, lettera g) limitatamente ai pozzi domestici

b) ENERGIA

- Funzioni amministrative concernenti la realizzazione e la modifica di impianti per la produzione di energia: Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e l'esercizio degli impianti stessi, di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20

- Elettrodotti: Autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione fino a 150 kV

c) GOVERNO DEL TERRITORIO

- Controllo piani regolatori: Verifica di compatibilità sui PRG parte strutturale e relative varianti adottate dai Comuni

- Funzioni inerenti l'attività di vigilanza e controllo su opere e su costruzioni, in zona sismica al fine di assicurare il rispetto della normativa tecnica vigente - Titolo VI, Capo VI L.R. 1/2015 e artt. 250 e 269 della medesima L.R. 1/2015

<p>- Funzioni amministrative in materia paesaggistica di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 111 della L.R. 1/2015 per i comuni che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004</p> <p>- Funzioni amministrative in materia paesaggistica di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 110 della L.R. 1/2015</p> <p>- Funzioni concernenti il controllo sull'attività edilizia in materia di abusivismo di cui all'articolo 6, comma 2, lett. b) punto 9) e agli articoli 148, 150, 151 e 152 della L.R. 1/2015</p>
<p>d) ATTIVITÀ PRODUTTIVE</p> <p>- Industria, Commercio, Artigianato - Funzioni amministrative già delegate ai sensi della L.R. 23 marzo 1995 n. 12 e successive modifiche e integrazioni, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo (art. 9, L.R. 3/1999)</p> <p>- Cave e Miniere: Vigilanza (art. 14 L.R. 2/2000) - Funzioni amministrative inerenti l'accertamento dei giacimenti di cava L.R. 2/2000 art. 5-bis - Funzioni amministrative di polizia mineraria in materia di coltivazione di cave, comprensiva dei profili sanzionatori - Funzioni di polizia mineraria delle miniere: a) funzioni di polizia mineraria che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti; b) funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche; c) concessione e la erogazione degli ausili di cui all'articolo 20, comma 2, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo (art. 21, comma 2 L.R. 3/1999)</p>
<p>e) CACCIA</p> <p>- Funzioni amministrative in materia di gestione faunistica e della caccia, in particolare quelle relative:</p> <p>i. all'adozione dei piani faunistico-venatori provinciali pluriennali e dei programmi annuali di intervento inerenti la gestione faunistico-venatoria</p> <p>ii. all'istituzione e alla gestione degli ambiti territoriali di interesse faunistico e venatorio</p> <p>iii. alla gestione degli ambiti territoriali di caccia, alla costituzione e nomina dei Comitati di gestione, al controllo degli interventi tecnici dei Comitati</p> <p>iv. all'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria</p> <p>v. alle autorizzazioni e concessioni connesse alle attività faunistico-venatorie</p> <p>vi. ripopolamenti</p> <p>vii. piani finalizzati alla riduzione e controllo delle specie di fauna selvatica nell'intero territorio regionale</p> <p>viii. procedure di indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica</p>
<p>f) PESCA</p> <p>- Funzioni amministrative relative a:</p> <p>i. elaborazione e approvazione dei programmi annuali degli interventi in materia ittica faunistica, articolati per bacini idrografici</p> <p>ii. all'istituzione degli ambiti di protezione, di frega, di tutela temporanea e di pesca regolamentata e ai relativi adempimenti</p> <p>iii. al rilascio delle licenze di pesca</p> <p>iv. all'istituzione dei campi di gara per la pesca agonistica</p> <p>v. al rilascio delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva nei laghetti e specchi d'acqua artificiali</p> <p>vi. ripopolamenti</p> <p>vii. funzioni di cui all'art. 4 della L.R. 15/2008</p>
<p>g) TURISMO</p> <p>- Funzioni ex art. 4 L.R. 12 luglio 2013 n. 13</p>
<p>h) VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE (EX D.Lgs. 42/2004)</p>
<p>i) POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO</p>
<p>j) FORMAZIONE PROFESSIONALE</p>
<p>k) DIRITTO ALLO STUDIO</p> <p>- funzioni di cui alla L.R. 16 dicembre 2002 n. 28 art. 5 comma 1, lettere g), h)</p>

Omissis.».

— La legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, è pubblicata nella G.U. 7 aprile 2014, n. 81.

— Per il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si vedano le note all'art. 3, commi 1 e 3.

Nota all'art. 10, comma 5:

— Per il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si vedano le note all'art. 3, commi 1 e 3.

Nota all'art. 11, comma 1:

— Il testo dell'art. 48 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, recante “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112” (pubblicata nel B.U.R. 10 marzo 1999, n. 15), è il seguente:

«Art. 48

Fondo unico regionale industria.

1. È istituito il Fondo unico regionale per le attività produttive industriali, nel quale confluiscono le risorse provenienti dallo Stato per l'industria ai sensi dell'articolo 19, comma 5 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi di sostegno per l'industria.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta regionale, sulla base del bilancio di previsione, definisce il riparto, tra le diverse tipologie di intervento, delle risorse finanziarie del fondo regionale nel quale confluiscono i fondi statali relativi alle materie delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 112 del 1998.».

Nota all'art. 12, alinea:

— Il testo vigente degli artt. 18, 35 e 51 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15, recante “Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 29 ottobre 2008, n. 48), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 18

Zone a regolamento specifico.

1. Le zone a regolamento specifico sono costituite da tratti di acqua interne debitamente circoscritte nelle quali è consentito l'uso di attrezzi ed esche determinate e sono previste specifiche modalità di prelievo.

2. *Le zone a regolamento specifico sono istituite dalla Giunta regionale con proprio atto che può prevedere l'istituzione di un tesserino di prelievo a pagamento, i cui proventi sono finalizzati alla gestione delle zone istituite.*

Art. 35

Tesserino di pesca.

1. La Giunta regionale, sentite le Province, ai fini della valutazione delle presenze e dei prelievi di pesca, può prescrivere l'utilizzo di un tesserino per la pesca in determinati settori o zone ittiche in cui vanno registrati obbligatoriamente i capi pescati.

2. La Regione rilascia il tesserino previo versamento a titolo di un contributo per le spese connesse al rilascio e alla gestione del tesserino stesso. Parte dei proventi derivanti dal rilascio del tesserino è utilizzato per il finanziamento di interventi di gestione ittica.

3. Il tesserino di pesca è strettamente personale, non cedibile, ha durata annuale e va riconsegnato alla Provincia competente entro il 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce.

4. La Giunta regionale stabilisce le modalità per il rilascio, l'utilizzo e il rinnovo del tesserino.

Art. 51

Norme finanziarie.

1. Al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 30, comma 1, lettera b) e dall'articolo 40, comma 1, lettera b), si fa fronte con gli stanziamenti disponibili di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 (Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura) allocati nella unità previsionale di base 07.1.011 denominata “Interventi nel settore della pesca professionale” del bilancio di previsione 2008 parte spesa (cap. 4288 n.i.).

2. Al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 30, comma 1, lettera a) e dall'articolo 40, comma 1, lettera a) si fa fronte con gli stanziamenti disponibili di cui alla L.R. n. 14/2005 allocati nella unità previsionale di base 07.2.009 denominata “Interventi vari nel settore zootecnico” del bilancio di previsione 2008, parte spesa (cap. 8506 n.i.).

3. Al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere d), e), h), dall'articolo 14, dall'articolo 18, comma 2 e dall'articolo 9 comma 2 si fa fronte con gli stanziamenti disponibili di cui alla legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca) allocati nella unità previsionale di base 07.1.013 denominata “Finanziamenti nel settore della programmazione faunistica” del bilancio di previsione 2008, parte spesa (cap. 4195/6060 che assume la nuova denominazione “Spese per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di programmazione ittica regionale”).

Al finanziamento concorrono anche le entrate previste al comma 2 dell'articolo 18.

4. La quantificazione del finanziamento di cui ai commi 1, 2 e 3 è determinata annualmente con legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.».

Nota all'art. 13:

— Il testo vigente dell'art. 2 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1, recante "Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A." (pubblicata nel B.U.R. 4 febbraio 2009, n. 5), come modificato dalle leggi regionali 3 agosto 2010, n. 19 (in B.U.R. 5 agosto 2010, n. 36, E.S.), 28 giugno 2012, n. 10 (in B.U.R. 29 giugno 2012, n. 28) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2
Finalità.

1. Sviluppumbria S.p.A. opera per lo sviluppo economico e per la competitività del territorio in coerenza con le politiche e gli atti di programmazione della Regione.

2. Sviluppumbria S.p.A. realizza la propria missione in particolare mediante:

a) elaborazione ed attuazione di programmi e misure di sostegno e promozione dello sviluppo nell'ambito della programmazione regionale;

b) elaborazione ed attuazione di progetti di sviluppo locale come previsto dalla legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione Europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione);

c) animazione economica e a supporto dell'attuazione di misure di politiche regionali di sviluppo con particolare riferimento a quelle dell'innovazione e dell'internazionalizzazione;

d) attività connesse ai progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, decentrata e transnazionale della Regione;

e) attività connesse alle politiche preventive per evitare crisi settoriali e/o aziendali;

[e-bis) attività di promozione tipiche di film commission.]. Abrogata.

3. La Sviluppumbria S.p.A. è, altresì, società di partecipazione della Regione nelle iniziative strategiche e funzionali allo svolgimento delle funzioni previste. Gli altri soci possono, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, attribuire analoghe funzioni alla stessa. I soci che si avvalgono della società mettono a disposizione le relative risorse.

4. Sviluppumbria S.p.A. svolge in particolare attività strumentali e di servizio alle funzioni della Regione e degli enti pubblici soci attraverso:

a) l'amministrazione e la gestione delle risorse attribuite dalla Regione e dagli enti soci per lo sviluppo economico regionale;

b) l'attività di consulenza e assistenza a favore della Regione e degli enti soci;

c) la collaborazione alla progettazione e nella attuazione delle politiche di sostegno alla competitività del territorio e del sistema delle imprese dell'Umbria;

d) il supporto tecnico a progetti di investimento e di sviluppo territoriale promossi dalla Regione;

d-bis) il supporto tecnico e operativo alle attività di promozione turistica e di promozione integrata;

e) il supporto alla creazione di impresa con particolare riferimento alle imprese femminili, giovanili e del terzo settore;

f) l'attrazione di investimenti esogeni e attività connesse ai progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, decentrata e transnazionale;

g) l'attività di monitoraggio e prevenzione delle crisi settoriali e di impresa;

h) la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione e degli altri soci con esclusione delle attività di manutenzione dello stesso, eccetto il patrimonio immobiliare regionale destinato o destinabile alla residenza con apposito atto della Giunta regionale come previsto dalla legge regionale istitutiva dell'ATER regionale;

i) lo svolgimento di ogni altra attività di promozione, informazione, diffusione, progettazione, attuazione, di istruttoria e strumentale, connessa a quelle sopra indicate o specificamente affidate dalla Regione o dai soci.».

Note all'art. 14, alinea e parte novellistica:

— La legge regionale 12 luglio 2013, n. 13, recante "Testo unico in materia di turismo" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 17 luglio 2013, n. 32), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 4 aprile 2014, n. 5 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2014, n. 17) e 30 marzo 2015, n. 6 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 31 marzo 2015, n. 17).

Il testo vigente degli artt. 3 e 86, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 3
Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dal presente testo unico, e in particolare:

a) promuove, qualifica e tutela in Italia e all'estero, anche in forma integrata, l'immagine unitaria e complessiva della Regione, nel rispetto delle sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche;

b) programma e coordina le iniziative promozionali e le relative risorse finanziarie statali e regionali;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività promozionali;

d) individua i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive, determina e verifica gli standard di qualità delle strutture;

e) stabilisce indirizzi, criteri e standard dei servizi turistici di informazione e accoglienza e dei soggetti che possono collaborare allo svolgimento di tali attività;

f) svolge azioni volte alla promozione dell'innovazione e alla diffusione della qualità, nonché determina i criteri per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo delle attività di cui alle lettere d) ed e);

g) individua le procedure per l'abilitazione professionale di cui all'articolo 72;

h) individua i requisiti ai fini dell'esercizio dell'attività turistica per le associazioni senza scopo di lucro, ivi comprese le proloco;

i) individua i segni distintivi concernenti le attività di valorizzazione delle risorse per la promozione turistica e ne disciplina la gestione e l'uso;

l) raccoglie, elabora e comunica i dati statistici regionali del turismo, le rilevazioni e le informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica;

m) determina le modalità di formazione e di attuazione delle politiche di sostegno allo sviluppo locale, in raccordo con gli enti locali, e attua le politiche di sostegno di carattere unitario.

2. La Regione concorre alla elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e promuove atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni, nonché con le istituzioni comunitarie.

3. La Regione svolge le attività di promozione turistica e integrata, anche attraverso Sviluppumbria S.p.A. di cui alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.).

4. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'informazione e della comunicazione a fini turistici, attraverso l'Information Communication Technology regionale. Le iniziative delle Autonomie Locali sono inserite e coordinate con il portale regionale.

4 bis. La Regione esercita l'attività di Film Commission per l'Umbria. Per attività di Film Commission si intendono tutte quelle azioni volte alla promozione dell'Umbria attraverso la realizzazione di produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali, che valorizzino il patrimonio storico, artistico, architettonico, paesaggistico e le eccellenze del territorio. La Giunta regionale, in coerenza con gli aiuti di stato, con proprio atto disciplina l'organizzazione, i criteri e le modalità di svolgimento e sostegno a tali attività.

5. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). La Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento, i criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale. Per l'adozione del regolamento la Giunta regionale considera quali requisiti necessari, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, la presenza nel Comune richiedente di beni culturali, ambientali e paesaggistici e la presenza altresì di strutture ricettive.

Articolo 86 Norma finanziaria.

1. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) si fa fronte con lo stanziamento esistente alla unità previsionale di base 09.1.001 "Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo" del bilancio di previsione 2013 (cap. 5350).

"1 bis. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 3, comma 4 bis stimati complessivamente in euro 100.000,00 si fa fronte, per le annualità 2016, 2017 e 2018, con gli stanziamenti della Missione 07: "Turismo", Programma 01: "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo I: "Spese correnti", del bilancio di previsione 2016-2018.

1 ter. Per gli anni successivi, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

2. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 9 si fa fronte con lo stanziamento esistente alla unità previsionale di base 09.1.001 "Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo" del bilancio di previsione 2013 (cap. 5306).

3. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 10 e all'articolo 39 si fa fronte con lo stanziamento annualmente previsto alla unità previsionale di base 02.1.005 "Amministrazione del personale" del bilancio regionale (cap. 560 - Spesa obbligatoria).

4. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 11 si fa fronte con lo stanziamento esistente alla unità previsionale di base 09.1.001 "Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo" del bilancio di previsione 2013 (cap. 5300).

5. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 13, comma 4 si fa fronte con lo stanziamento esistente alla unità previsionale di base 09.1.001 "Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo" del bilancio di previsione 2013 (cap. 5310).

6. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 14, comma 3 si fa fronte con lo stanziamento esistente alla unità previsionale di base 09.1.001 "Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo" del bilancio di previsione 2013 (cap. 5302).

7. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 81 si fa fronte con lo stanziamento esistente alla unità previsionale di base 09.2.002 "Attività di sostegno alle imprese e operatori turistici" del bilancio di previsione 2013 (cap. 9281).

8. Al finanziamento degli oneri conseguenti al trasferimento delle funzioni e compiti di cui all'articolo 91 si fa fronte con le risorse annualmente stanziati ai sensi della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 nell'unità previsionale di base 02.1.001 "Relazioni istituzionali (capp. 716/1021 - 716/1022 - 717/1021 - 717/1022) del bilancio di previsione, con le modalità ed i criteri previsti agli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34.

9. Per gli anni successivi l'entità della spesa di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.».

— Per il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si vedano le note all'art. 3, commi 1 e 3.

Note all'art. 15, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 2 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali" (pubblicata nel S.S. n. 3 al B.U.R. 31 marzo 2015, n. 17), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2 Disposizioni in materia di personale delle Comunità montane Associazione dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere e Alta Umbria.

1. Il personale in servizio presso la Comunità montana Associazione dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere, nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni amministrative regionali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), è trasferito, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla Comunità montana Alta Umbria, stante quanto previsto dalla L.R. 18/2011.

2. Al personale di cui al comma 1 è mantenuto il trattamento giuridico ed economico posseduto alla data del trasferimento, nel rispetto della normativa vigente.

3. I commissari liquidatori delle Comunità montane Alta Umbria e Associazione dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere concordano forme e modalità di utilizzo del personale di cui al comma 1 e di quello già assegnato alla Comunità montana Alta Umbria, al fine di consentire il regolare funzionamento e svolgimento delle attività della Comunità montana Associazione dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere.

4. *Le risorse economiche spettanti, ai sensi dell'articolo 75 della l.r. 18/2011 e dell'articolo 15 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative) alla Comunità montana Associazione dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere, per il personale di cui al comma 1 nonché quelle per l'esercizio delle funzioni di cui all'Allegato B, paragrafo IV della l.r. 10/2015, sono assegnate alla Comunità montana Alta Umbria.*».

— Il testo dell'art. 75 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, recante "Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 29 dicembre 2011, n. 61), come modificato dalla legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 10 aprile 2013, n. 18), è il seguente:

«Art. 75
Norma finanziaria.

1. Al finanziamento degli interventi previsti agli articoli 13, 16 e 17 si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa, previste nella unità previsionale di base 02.1.001 denominata "Relazioni Istituzionali" per la parte precedentemente destinata dagli articoli 41, comma 1, lettera b) e 42, comma 1 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (cap. 718 e cap. 721) e dalla legge regionale 23 luglio 2007, n. 24 (cap. 810 e cap. 820).

2. Agli interventi di cui al comma 1 si provvede, altresì, mediante utilizzo e corrispondente riduzione, delle dotazioni finanziarie disponibili nella unità previsionale di base 07.1.002 denominata "Gestione del patrimonio agroforestale e bonifica montana" (cap. 4172).

3. Al finanziamento delle funzioni e compiti di cui all'articolo 19, conferiti all'Agenzia dalla Regione, si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa, previste nelle seguenti unità previsionali di base:

— 07.1.002 denominata "Gestione del patrimonio agroforestale e bonifica montana" (cap. 4172) per le spese di funzionamento;

— 07.2.002 denominata "Interventi in materia di forestazione ed economia montana" (cap. 8330) per la realizzazione degli interventi.

4. Al finanziamento degli interventi di cui ai precedenti commi concorrono altresì eventuali finanziamenti statali, dell'Unione europea o derivanti da atti di programmazione negoziata, nei limiti e secondo le modalità indicati dalle specifiche normative vigenti.

5. In relazione alle somme progressivamente accertate si provvederà con legge di bilancio o con variazione dello stesso ad apporare le occorrenti variazioni al fine di integrare le dotazioni finanziarie degli stanziamenti previsti.

6. Al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 61 si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa, previste nella unità previsionale di base 07.1.002 denominata "Gestione del patrimonio agroforestale e bonifica montana" (cap. 4150).

7. Al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 62 si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa, previste nella unità previsionale di base 07.1.002 denominata "Gestione del patrimonio agroforestale e bonifica montana" (cap. 4045).

8. L'entità della spesa destinata al finanziamento degli interventi del presente articolo è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

9. La Giunta regionale, a norma della vigente legge di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai commi precedenti sia in termini di competenza che di cassa.

9-bis. La Giunta regionale è autorizzata, nel corso dell'esercizio 2013, a concedere all'Agenzia Forestale regionale di cui all'articolo 18, sulla base di apposita convenzione, una o più anticipazioni di cassa fino all'importo massimo complessivo di euro quattro milioni. Le anticipazioni sono finalizzate a sopprimere a temporanee esigenze di liquidità dell'agenzia conseguenti alla realizzazione di interventi sul POR FESR 2007/2013 ovvero sul PSR 2007/2013 ammessi al cofinanziamento dell'Unione Europea e devono essere estinte e rimborsate entro il 31 dicembre 2013.

9-ter. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 9-bis è iscritto, per l'anno 2013, lo stanziamento di euro quattro milioni - in termini di competenza e di cassa - nella Parte Entrata, UPB 4.02.008 (N.I.) denominata "Entrate derivanti dal recupero delle anticipazioni concesse a enti e/o agenzie della Regione Umbria" (cap. 2888 N.I.) e nella Parte Spesa, UPB 07.2.023 (N.I.) denominata "Concessione di crediti e anticipazioni a enti e agenzie della Regione Umbria" (cap. 7836 N.I.) del bilancio regionale di previsione 2013.».

— Il testo dell'art. 15 e dell'Allegato B, paragrafo IV della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (si vedano le note all'art. 9, commi 1, 3 e 4), è il seguente:

«Art. 15
Norma finanziaria.

1. La presente legge non introduce nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale. L'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è assicurato, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale, dalle risorse finanziarie già autorizzate con precedenti leggi, nelle unità previsionali di base (UPB) e capitoli di spesa di seguito elencati:

a) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato A, previste all'articolo 2:

1) UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" - capitolo 717 voci 1021/1022/1023 (l.r. 2 marzo 1999, n. 3);

2) UPB 05.1.010 denominata "Attività ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti" - capitoli 853 e 5111 (l.r. 21 ottobre 1997, n. 30);

3) UPB 05.1.017 denominata "Funzioni conferite alle Province in materia di risorse idriche e gestione del bacino del lago Trasimeno" - capitolo 5009 (l.r. 11 maggio 2007, n. 12);

4) UPB 07.1.013 denominata "Finanziamenti nel settore della programmazione faunistica" - capitolo 4195 voce 6290 (l.r. 22 ottobre 2008, n. 15) e capitolo 4190 voce 6260 (l.r. 17 maggio 1994, n. 14);

5) UPB 03.1.004 denominata "Attività in materia di costruzioni in zone sismiche" - capitolo 849 (l.r. 21 gennaio 2015, n. 1 ex L.R. 27 gennaio 2010, n. 5);

b) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato A, previste all'articolo 4:

1) UPB 05.1.017 denominata "Funzioni conferite alle Province in materia di risorse idriche e gestione del bacino del Lago Trasimeno" - capitoli 5011 e 5012 (l.r. 2 maggio 1980, n. 39);

2) UPB 06.1.002 denominata "Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico" - capitolo 3126 (l.r. 18 novembre 1998, n. 37);

c) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato B, previste all'articolo 12:

1) UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" per la quota parte già destinata alle Comunità montane del capitolo 718 voci 1021 e 1022 (l.r. 23 dicembre 2011, n. 18) e dei capitoli 810 e 820 (l.r. 23 luglio 2007, n. 24);

d) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato C, lettera a, previste all'articolo 3, comma 1 in materia di turismo:

1) UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" - capitolo 716 voci 1021 e 1022 (l.r. 23 luglio 2007, n. 24);

e) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato C, lettera b, previste all'articolo 3, comma 1 in materia di politiche sociali:

1) UPB 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali" - quota parte capitolo 2884 e quota parte capitolo 2888;

2) UPB 13.1.014 denominata "Interventi socio-assistenziali" - quota parte capitolo 2899.

2. Al finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 2, in particolare Allegato A, paragrafo I, lettere i) e j) possono concorrere, altresì, finanziamenti dell'Unione europea secondo le modalità indicate dalle specifiche normative vigenti.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 7, comma 3, agli interventi finanziari per il riordino territoriale di cui agli articoli 29 e 33 della L.R. 24 settembre 2003, n. 18 si fa fronte con gli stanziamenti previsti nella UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" - capitoli 721 e 726 (l.r. 24 settembre 2003, n. 18 e L.R. 23 dicembre 2011, n. 18).

4. A decorrere dalla data di trasferimento di ciascuna funzione spettano alla Regione le entrate tributarie, extratributarie e i proventi connessi allo svolgimento della funzione medesima.

Allegato B

Omissis.

<p>IV. FUNZIONI IN MATERIA DI BONIFICA NEI TERRITORI OVE NON OPERANO I CONSORZI DI BONIFICA (L.R. 30/2004 E S.M. E I.)</p> <p>a) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, le opere di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua ad uso irriguo;</p> <p>b) le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica e irrigui, comprese le opere idrauliche sulle quali sono stati eseguiti interventi ai sensi del r.d. 215/1933;</p> <p>c) le opere di difesa idrogeologica;</p> <p>d) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;</p> <p>e) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica;</p> <p>f) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;</p> <p>g) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino, nonché quelle di protezione dalle calamità naturali, in conformità al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;</p> <p>h) le opere di completamento, adeguamento funzionale e normativo, ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo;</p> <p>i) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;</p> <p>j) gli interventi e le opere di riordino fondiario.».</p>

Nota alla dichiarazione d'urgenza:

— Il testo dell'art. 38, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (si vedano le note all'art. 3, commi 1 e 3), è il seguente:

«Art. 38.

Pubblicazione e comunicazione

1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

Omissis.».

CATIA BERTINELLI - *Direttore responsabile*